

TI_GERICHTE 9.2019.29 vom 27. August 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-08-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2019.29

FR: TI_GERICHTE 9.2019.29 du 27 août 2019

IT: TI_GERICHTE 9.2019.29 del 27 agosto 2019

Regeste

Reclamo per denegata/ritardata giustizia; non può esservi esservi denegata o ritardata giustizia laddove l'autorità adita non possieda la competenza materiale di adottare il provvedimento richiesto

Erwägungen

E. 1

. Ai sensi dell'art. 450a cpv. 2 CC il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di reclamo. Il reclamo per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo (art. 450b cpv. 3 CC) alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG). Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un procedimento; vi è invece ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6472; Steck , Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid , Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic , Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 131 pag. 60-61; STF 5A_721/2015 del 20 novembre 2015, consid. 3.2). L'autorità commette una ritardata giustizia – e viola dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all'art. 29 cpv. 1 Cost. – quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole. Sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dalle circostanze concrete, e meglio dal tipo di procedura, dalla complessità del caso, dal comportamento dell'autorità e dell'interessato (DTF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2; STF 5A_609/2018 del 13 agosto 2018 consid. 2; sentenza CDP del 1° ottobre 2014 , inc. 9.2014.70 , consid. 1; Meier/Lukic , Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4 , pag.

E. 5

Le critiche espresse dalla reclamante non possono essere accolte. Esse si fondano su una mancata comprensione sia del contenuto della decisione emanata l'8 gennaio 2019 dall'Autorità di protezione che, più in generale, sulle competenze decisionali di cui tale autorità dispone. La decisione dell'8 gennaio 2019 non rappresenta una constatazione della nullità della donazione dell'immobile di _____ effettuata dalla curatelata in favore di PI 2 nel dicembre 2016. La risoluzione in oggetto si limita infatti ad autorizzare il curatore a sottoscrivere, in rappresentanza di PI 1, il rogito concernente la donazione dell'immobile di _____ da parte di PI 2 alla madre. Tale negozio giuridico – per il quale il curatore

abbisogna del consenso dell'Autorità di protezione – trae origine dall'iniziativa di PI 2 stesso di retrocedere alla madre l'immobile di _____ precedentemente ricevuto in dono, a suo dire per evitare eventuali futuri contenziosi successori con la reclamante. La decisione in questione non deve essere interpretata come la constatazione della nullità del pregresso contratto di donazione immobiliare da madre e figlio. L'autorizzazione rilasciata al curatore non rappresenta un "ordine di restituzione" di tale immobile a PI 1, ciò che l'Autorità di protezione non è abilitata a fare. Non spetta infatti all'Autorità di protezione pronunciarsi sulla validità dei negozi giuridici in questione, peraltro pregressi al coinvolgimento dell'autorità medesima, ed emanare ordini di restituzione di beni. Non può dunque manifestamente esistere un diniego di giustizia laddove la decisione richiesta (la restituzione di ulteriori beni donati/sottratti) non rientra nelle attribuzioni dell'autorità che statuisce. Essa non pregiudica peraltro l'accertamento di eventuali reati compiuti da PI 2 ai danni della madre da parte delle competenti Autorità penali, adite dopo l'emanazione di tale risoluzione, in relazione alle ipotesi di reato invocate dall'insorgente (appropriazione indebita e truffa, art. 138 e 146 CP). Medesimo ragionamento, mutatis mutandis, vale per le critiche rivolte all'Autorità di protezione per non aver statuito sulla validità del testamento consegnato da PI 1 al curatore, competenza che non rientra nelle sue attribuzioni. In tal caso, per di più, il testamento è apparso dopo l'emanazione della decisione dell'8 gennaio 2019, ragion per cui non si vede come l'Autorità di protezione avrebbe potuto decretarne la nullità prima ancora di conoscerne l'esistenza. In conclusione, diversamente da quanto la reclamante vorrebbe, non può essere data in concreto una ritardata/denegata giustizia, non spettando all'Autorità di protezione il compito di pronunciarsi sulla nullità delle donazioni già avvenute o sul testamento redatto da PI 1, né sull'eventuale sussistenza dei reati evocati dalla reclamante. Come già evocato, non può infatti esservi denegata o ritardata giustizia laddove l'autorità adita non possieda la competenza materiale di adottare il provvedimento richiesto. Anche in tal senso, il reclamo si appalesa dunque irricevibile.

E. 6

Va infine puntualizzato che, in una fattispecie come quella in esame, all'Autorità di protezione incombe il dovere di valutare se vi sia spazio per autorizzare il curatore ad agire nelle appropriate sedi civili e/o penali per ottenere, in nome e per conto degli interessati, la restituzione di eventuali beni sottratti o l'annullamento di liberalità o di disposizioni di ultima volontà sospette. Dagli atti risulta che l'autorità di prime cure sia perfettamente edotta di tali sue attribuzioni (cfr. osservazioni 26 febbraio 2019, pag. 3: "L'ARP, eventualmente, può autorizzare il curatore ad agire giurisdizionalmente nei confronti di terzi, al fine di tutelare la curatela"; scritto a RE 1 del 27 febbraio 2019 di cui al consid. Q) e che negli ultimi mesi, anche grazie alle pressioni della reclamante, abbia compiuto dei passi in tal senso (cfr. scritto al legale di PI 2 13 maggio 2019 in relazione all'apertura di un contenzioso riguardo ai due conti bancari _____ donatigli a fine agosto 2017, e relativa risposta datata 22 maggio 2019). Dall'esame dell'incarto di prima istanza non traspare alcun elemento che permetta di individuare un'inattività o un'ingiustificato ritardo dell'Autorità di protezione nella trattazione del caso, censurabile in questa sede. Il ricorso, nella limitata misura della sua ricevibilità, non può che essere dichiarato infondato.

E. 7

Gli oneri del procedimento seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a carico di RE 1, che li ha già anticipati. Non si assegnano ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.